



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement "*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*" con l'OE Grand Hotel Palace di Roma associato alla gestione di *Millennium Hotels Palace Management S.r.l.*, avente ad oggetto il servizio di affitto di spazi meeting e servizi di ristoro per l'organizzazione dell'evento Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) di EMA che si svolgerà nelle date del 24/09/2026 e del 25/09/2026 presso la sala meeting API del Grand Hotel Palace di Roma e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, del relativo RUP - CIG (ex SMARTCIG) come indicato in contratto.

(Mod. 232_01 prot. ID n. 201130939 del 23/07/2026 - Mod. 232_02 n. 61/2026, prot. ID n. 201169096 del 27/07/2026).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE E GLI ACCORDI CON ALTRE PA**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*", a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05 aprile 2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D.M. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 23 dicembre 2025, n. 428 con la quale è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per l'Attività negoziale e gli Accordi con le altre PA (UAN), di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del sopra citato Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 13 gennaio 2026, n. 4, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., all'adozione degli atti di autorizzazione alla spesa per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 36/2023 e alla sottoscrizione dei relativi contratti, nonché all'adozione degli atti presupposti alla procedura e di quelli successivi alla instaurazione del rapporto;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Vista la richiesta di qualificazione n. 38287 presentata dall'AIFA in data 30/09/2025 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima Autorità al n. ID 68db96ccd1eea560e3eadebe, all'esito della quale l'AIFA ha mantenuto la propria Qualificazione di stazione appaltante con un Livello SF1 “Livello Primo” che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo fino alla data del 30/09/2027;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il *“Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”*;

Preso atto che detto Vademecum informativo dell’ANAC precisa altresì che *“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD). Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all’art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L’art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all’affidamento con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l’oggetto; l’importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella*

quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata";

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata, come in appresso indicato, mediante Trattativa diretta sul sistema di e-procurement "Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia";

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sul sistema di e-procurement "Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia" nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, salvi i limitati casi ivi previsti;

Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 (Suppl. Ordinario n. 42), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 69 del 28/10/2025, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2026 (budget economico 2026) con annesso bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 (budget economico pluriennale 2026-2028);

Vista la nota informativa ID n. 196614074 del 10/11/2025, con la quale sono stati inviati all'attenzione del C.d.A. per la debita approvazione il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2026-2027-2028 di importo superiore a euro 140.000,00 oltre IVA, nonché gli elenchi degli acquisti di importo inferiore a euro 140.000,00 oltre IVA da attivarsi nell'anno 2026;

Vista la delibera n. 79 del 19/11/2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato la programmazione degli acquisti di importo inferiore ad euro 140.000,00 da effettuare nel corso del 2026, all'interno della quale sono espressamente previste le somme per procedere con l'acquisto in oggetto;

Preso atto della richiesta formulata dal Chair del Comitato per i medicinali orfani (COMP) e dalla Responsabile dell'Ufficio per i Farmaci Orfani dell'EMA affinché l'Agenzia Italiana del Farmaco ospiti lo Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del COMP, in sostituzione dell'Irlanda, in considerazione della vacanza della relativa posizione nell'ambito della Presidenza di turno dell'Unione europea;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, con deliberazione n. 51 del 9 giugno 2026, ha espresso parere favorevole all'organizzazione dell'evento, previsto dal 23 al 25 settembre 2026, riconoscendone il rilevante valore scientifico e istituzionale ai fini del rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nel contesto regolatorio internazionale;

Considerato che l'AIFA, in qualità di Agenzia ospitante, sosterrà le spese relative alla locazione degli spazi, comprensivi delle dotazioni tecnico-audiovisive, nonché ai servizi di food and beverage necessari allo svolgimento dell'evento;

Preso atto degli esiti della ricognizione effettuata tra le strutture ricettive ubicate nei pressi della sede dell'AIFA, dalla quale è emersa l'idoneità del Gran Palace Hotel, unico soggetto disponibile nelle date previste e in possesso delle caratteristiche organizzative richieste per lo svolgimento dell'evento;

Considerato che il servizio di catering risulta affidato in regime di esclusiva alla struttura individuata e costituisce pertanto servizio inscindibilmente connesso alla disponibilità della sede ospitante;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione, prot. ID n. 201130939 del 23/07/2026, al quale integralmente si rimanda, con il quale è stato richiesto di procedere all'affidamento diretto in favore dell'OE Grand Hotel Palace di Roma associato alla gestione di Millennium Hotels Palace Management S.r.l., avente ad il servizio di affitto di spazi meeting e servizi di ristoro, consistente nei Servizi Food & Beverage quali cocktail di benvenuto, coffee break e buffet lunch, per l'organizzazione dell'evento Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) di EMA che si svolgerà nelle date del 24/09/2026 e del 25/09/2026 presso la sala meeting API del Grand Hotel Palace di Roma, per un importo complessivo di euro 7.240,00 (settemiladuecentoquaranta/00) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 61/2026, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 27/07/2026, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto che, come dichiarato dalla dirigente richiedente l'acquisto nel su citato modulo 232_01, *"L'Agenzia Italiana del Farmaco ospiterà lo Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del Comitato per i medicinali orfani (COMP) dell'EMA, in considerazione della posizione vacante dell'Irlanda (Presidenza di turno UE) nel Comitato. La disponibilità di AIFA è stata richiesta dal Chair del COMP e della Responsabile dell'Ufficio per i Farmaci Orfani di EMA, che durante il meeting di aprile u.s. hanno chiesto al membro italiano del Comitato (Dott. Costa, Dirigente dell'Ufficio Affari Internazionali) di verificare la possibilità per l'Agenzia di ospitare il SRLM meeting in Italia nel secondo semestre 2026 al posto dell'Irlanda. Questa modalità è prassi all'interno dei Comitati dell'EMA e si verifica sia quando un posto è vacante, sia quando la Presidenza è in capo a Paesi piccoli con difficoltà organizzative.*

Il dott. Costa ha successivamente rappresentato quanto sopra al Direttore Tecnico Scientifico, il quale ha sottoposto la proposta di organizzazione dell'evento - da svolgersi nelle date dal 23 al 25 settembre 2026 - al CdA, che si è espresso con parere favorevole (delibera n. 51 del 9 giugno 2026). Il meeting riveste infatti alto profilo scientifico e istituzionale e rappresenta un'occasione per rafforzare l'immagine dell'Agenzia nel dibattito regolatorio internazionale. L'evento vedrà la partecipazione di circa 35 persone tra membri del Comitato, personale EMA e possibili relatori. L'AIFA, in qualità di Agenzia ospitante, sosterrà le spese per la locazione degli spazi destinati allo svolgimento del meeting, comprensivi di attrezzatura audio-video, e per i servizi di food and beverage.

È stata effettuata una ricognizione tra le strutture presenti nei pressi della sede AIFA, come richiesto dal dott. Costa, ed è stata individuato, con disponibilità nelle date previste e con struttura adeguata, il Gran Palace Hotel, che consente tutti i servizi ritenuti necessari per la buona riuscita dell'evento. Si rappresenta che il servizio di catering è vincolato da esclusività alla struttura individuata...";

Preso atto che, come dichiarato dalla dirigente richiedente l'acquisto nel su citato modulo 232_01, *"...È stata effettuata una ricognizione tra le strutture presenti nei pressi della sede AIFA, come richiesto dal dott. Costa, ed è stata individuato, con disponibilità nelle date previste e con struttura adeguata, il Gran Palace Hotel, che consente tutti i servizi ritenuti necessari per la buona riuscita dell'evento. Si rappresenta che il servizio di catering è vincolato da esclusività alla struttura individuata.";*

Vista l'offerta del 22/07/2026 pervenuta dall'OE Grand Hotel Palace di Roma associato alla gestione di Millennium Hotels Palace Management S.r.l., assunta al protocollo AIFA n. 0100409 del 22/07/2026, come specificato con mail Dell'Ufficio stampa e della Comunicazione del 28/07/2026, nella quale vengono esposti i costi relativi ai servizi di meeting e di food & beverage per l'organizzazione dell'evento Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) di EMA per un importo totale complessivo di euro 7.240,00 (settemiladuecentoquaranta/00) oltre IVA, così composti:

- Servizio meeting presso la sala API, con allestimento per n. 35 partecipanti, al costo di euro 400,00 oltre IVA al 22% per ciascuna giornata. Il servizio sarà erogato nelle giornate del 24 e 25 settembre 2026, per un totale di n. 2 giornate, corrispondente a un importo complessivo di euro 800,00 oltre IVA al 22%;
- Servizio cocktail di benvenuto, previsto esclusivamente nella giornata del 24 settembre 2026, al costo di euro 30,00 oltre IVA al 10% per persona. Per n. 35 partecipanti, l'importo complessivo è pari a euro 1.050,00 oltre IVA al 10%;
- Servizio coffee break, previsto per n. 3 servizi complessivi, al costo di euro 18,00 oltre IVA al 10% per persona per ciascun servizio. Per n. 35 partecipanti, l'importo complessivo è pari a euro 1.890,00 oltre IVA al 10%;
- Servizio buffet lunch, previsto per n. 2 servizi complessivi, nelle giornate del 24 e 25 settembre 2026, al costo di euro 50,00 oltre IVA al 10% per persona per ciascun servizio. Per n. 35 partecipanti, l'importo complessivo è pari a euro 3.500,00 oltre IVA al 10%;

Preso atto altresì che la congruità tecnico-economica dell'offerta è stata valutata dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto la quale ha dichiarato nel predetto modulo "232_01" che *"...È stata inoltre valutata la congruità economica dell'offerta sia rispetto ai prezzi di altri acquisti fatti in precedenza, sia rispetto alle offerte di altre strutture disponibili in quelle date, risultando la più idonea e complessivamente vantaggiosa.";*

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA in due consecutivi affidamenti aventi a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 31/07/2026;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla procedura di affidamento diretto del servizio in parola, individuare quale "Responsabile Unico del progetto - RUP", ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo allegato I.2, la dott.ssa Alessandra Alessandro, funzionaria di ruolo incardinata presso l'Ufficio per l'Attività negoziale e gli accordi con altre PA (UAN), in ragione del curriculum vitae ed esperienza professionale della medesima;

Viste le autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE Grand Hotel Palace di Roma associato alla gestione di Millennium Hotels Palace Management S.r.l., rilasciate dalla dirigente della struttura richiedente l'acquisto e dal RUP della presente procedura (All.2);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Rilevato che trattasi di OE non presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Visto l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone espressamente l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Visto altresì l'art. 3 del Codice in virtù del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;

Visto l'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto in data 14 novembre 2019 tra ARIA SpA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e AIFA, che autorizza l'utilizzo da parte dell'Agenzia della piattaforma telematica di negoziazione "Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia" per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto;

Verificato che l'OE in parola è registrato all'Albo fornitori telematico di Sintel;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'importo dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, tramite il sistema di e-procurement "Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia", in favore dell'OE Grand Hotel Palace di Roma associato alla gestione di Millennium Hotels Palace Management S.r.l., P.IVA 13671291006, con sede in Roma (RM) - 00187, Via Vittorio Veneto n. 70, avente ad oggetto il servizio di affitto di spazi meeting e servizi di ristoro per l'organizzazione dell'evento Strategic Review and Learning Meeting (SRLM) del Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) di EMA che si svolgerà nelle date del 24/09/2026 e del 25/09/2026 presso la sala meeting API del Grand Hotel Palace di Roma - CIG come indicato in contratto.
2. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD del sistema Sintel solo dopo l'esame dell'offerta sopra citata che verrà presentata dall'OE nell'ambito della Trattativa diretta e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(nomina del RUP)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Alessandra Alessandro è nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.2 al Codice, RUP della procedura di affidamento in oggetto, con il compito di esercitare tutte le competenze che sono al medesimo attribuite dalle specifiche disposizioni del Codice, assolvendo in particolare ai compiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023 e, in ogni caso, svolgendo tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 7.240,00 (settemiladuecentoquaranta/00) oltre IVA.
2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2026.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Millennium Hotels Palace Management S.r.l.

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel nonché il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione della piattaforma Sintel medesima, dove sono pubblicati dati e atti liberamente accessibile.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 27/07/2026 n. 61/2026 attestante la copertura finanziaria;
2. N. 2 Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate dal Dirigente richiedente l'acquisto e dal RUP.